

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende colmare il vuoto normativo prodotto dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 ottobre 1997 che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 86 e 90, paragrafo 3, del Trattato l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ed ha imposto allo Stato italiano di porre fine all'infrazione.

Immediatamente dopo la notifica della decisione, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a sentire tutte le parti interessate (Assoporti, organizzazioni sindacali, utenza portuale, associazione nazionale compagnie portuali) al fine di pervenire alla formulazione di una nuova disciplina del lavoro portuale.

Con comunicazione in data 30 dicembre 1997 il Governo italiano ha comunicato alla Commissione l'intendimento di non impugnare la decisione del 21 ottobre 1997 e di porre termine alla infrazione accertata attraverso la predisposizione di un nuovo testo normativo.

L'importanza e la rilevanza anche sociale dell'argomento hanno reso necessario un continuo confronto con i soggetti interessati e con la Commissione delle Comunità europee che è stata sistematicamente tenuta informata dell'evoluzione del processo normativo.

Nel frattempo è intervenuta la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 12 febbraio 1998 (procedimento C 163-96) relativa alla disciplina dei servizi e delle prestazioni di lavoro nei porti italiani. In tale sentenza la Corte, richiamando, tra l'altro, la propria precedente sentenza del 10 dicembre 1991 («Porto di

Genova»), ha affermato che «gli articoli 86 e 90 del Trattato devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale che riservi ad una compagnia portuale il diritto di fornire lavoro temporaneo alle altre imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora tale compagnia sia essa stessa stata autorizzata all'espletamento di operazioni portuali».

Prendendo le mosse dalle decisioni degli organismi comunitari sopra richiamate, e, traendo spunto dall'analisi condotta sui modelli organizzativi adottati nei principali porti europei, si è ritenuto opportuno estendere l'intervento normativo non solo alla riformulazione della disciplina del lavoro portuale (articolo 17 della legge n. 84 del 1994), ma anche all'articolo 16 della medesima legge relativo alla disciplina delle operazioni portuali; detto articolo è stato in parte rivisitato con l'introduzione della disciplina dei servizi portuali.

Il modello che ispira il disegno di legge può essere così sintetizzato:

a) individuazione di imprese adeguatamente qualificate e strutturate per lo svolgimento delle operazioni portuali secondo un ciclo unitario e integrato;

b) introduzione esplicita dell'ammissibilità della fornitura di servizi (nel rispetto della normativa che vieta l'intermediazione nella manodopera) in relazione allo svolgimento di operazioni portuali;

c) ammissibilità di mere prestazioni di manodopera temporanea (in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369) da parte di un unico soggetto imprenditoriale, sottoposto ad un penetrante controllo da parte dell'autorità portuale, purchè lo stesso non svolga direttamente o indirettamente altra attività imprenditoriale in porto e in particolare operazioni portuali, anche attraverso il pos-

nesso di partecipazioni in altre imprese portuali. Si è voluto cioè evitare che il soggetto che fornisce manodopera temporanea versi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

In altri termini, l'obiettivo della modifica normativa è quello di assicurare nell'ambito di ciascun porto, da un lato, il massimo di concorrenza tra gli operatori, garantendo la libertà di accesso al mercato, e, dall'altro lato, la salvaguardia del lavoro, evitando che in assenza di una precisa disciplina si vengano a generare forme di concorrenza basate sul mercato del lavoro e non già sull'efficienza imprenditoriale.

La presente proposta consente finalmente alla portualità italiana di disporre di uno strumento normativo sufficientemente preciso, articolato, in linea con la normativa vigente negli altri porti europei e come tale in grado di attribuire precisi ruoli e funzioni ai soggetti coinvolti. In particolare, alle autorità portuali compete il fondamentale compito regolamentare di favorirne l'attuazione controllando il corretto svolgimento delle attività e dei servizi nei porti.

Deve essere infine sottolineato che il testo proposto è stato preventivamente sottoposto agli Uffici della Commissione delle Commissioni europee ed è stato considerato conforme alla normativa comunitaria.

Passando all'illustrazione dei singoli articoli del provvedimento, si segnala quanto segue.

L'articolo 1, in linea con i principi ispiratori appena enunciati, prevede alcune modifiche dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In particolare:

a) al comma 1 viene introdotta una particolare disciplina degli appalti di servizi portuali la cui individuazione in dettaglio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge), è rimessa, tenuto conto della specificità di ogni realtà portuale, alle singole autorità portuali ovvero, laddove non istituite, alle

autorità marittime. Detti servizi debbono qualificarsi per la connessione con le operazioni portuali e possono essere inerenti o meno al ciclo delle stesse operazioni;

b) al comma 2 vengono estesi anche ai servizi portuali i poteri di disciplina e di vigilanza delle autorità portuali;

c) al comma 3 viene previsto un duplice livello di autorizzazioni:

un primo livello per lo svolgimento delle operazioni portuali; detta autorizzazione è assentibile qualora l'impresa intenda svolgere il ciclo unitario ed integrato delle operazioni portuali. Si deve, cioè, trattare di un'impresa adeguatamente strutturata ed organizzata;

è poi previsto un secondo livello di autorizzazioni relativo al solo svolgimento dei servizi portuali da individuarsi specificamente. Detta autorizzazione è generale (e cioè non deve essere rilasciata di volta in volta) nell'ambito dei servizi autorizzati;

si prevede la tenuta, oltre che del registro degli operatori portuali, anche di un nuovo registro per l'iscrizione delle imprese che svolgeranno servizi portuali. Dette imprese sono anch'esse tenute al pagamento all'autorità portuale di un canone annuo e alla prestazione di idonea cauzione;

d) viene aggiunto il comma 3-bis con il quale si dispone che le operazioni ed i servizi portuali non possono svolgersi in deroga alla legge n. 1369 del 1960 (divieto di intermediazione della mano d'opera) e non sono riferiti alle prestazioni di lavoro temporaneo che sono disciplinate dal successivo articolo 17;

e) vengono poi aggiunti, in fine all'articolo 16, due commi; con il comma 7-ter si assegna un termine di centottanta giorni alle autorità portuali ed alle autorità marittime (nei porti ove non sia stata costituita l'autorità portuale) per l'eventuale revisione delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 e/o delle concessioni di cui all'articolo 18, ove sussista una qualche difformità rispetto alla nuova disciplina di cui ai precedenti commi. In tali casi può essere disposta la

modifica degli atti rilasciati ovvero, nei casi di insanabile contrasto, la revoca delle autorizzazioni/concessioni rilasciate. Con il comma 7-*quater* si introduce il principio del silenzio-assenso anche nell'ambito del procedimento autorizzativo da parte delle autorità portuali che sono tenute a pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione entro novanta giorni, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta è automaticamente accolta.

L'articolo 2 prevede la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo che viene completamente riscritta al fine, come ricordato, di renderla coerente con le disposizioni del Trattato richiamate dalle sentenze e dalle decisioni intervenute dagli organi della Unione europea. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stato quindi integralmente sostituito.

Il comma 1 dell'articolo 17 stabilisce che la speciale disciplina della fornitura del lavoro temporaneo ne prevede l'erogazione, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 (imprese portuali autorizzate e imprese portuali concessionarie) ed altresì a quelle di servizi portuali (articolo 16, comma 3).

Il comma 2 impone che la fornitura di lavoro temporaneo sia soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità portuali (o autorità marittime) e prevede l'individuazione di una impresa previo esperimento di una procedura di raffronto tecnico e qualitativo che sia aperta «ad imprese italiane e comunitarie».

È previsto che l'impresa, autorizzata alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, sia adeguatamente dotata di risorse tecniche e professionali e disponga di persone professionalmente idonee alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Tale impresa non deve esercitare nè direttamente nè indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e le attività svolte dalle società costituite ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 84 del 1994, e non deve detenere, neppure indiret-

tamente, partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui ai richiamati articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*).

Prima del rilascio dell'autorizzazione tale impresa, ove si trovi nel caso appena richiamato, deve dismettere le attività svolte e/o le partecipazioni detenute.

Al comma 3, le autorità rilasciano l'autorizzazione, che è data in esclusiva, entro centoventi giorni dalla individuazione dell'impresa e, comunque, una volta intervenuta la dismissione dalle attività e/o partecipazioni incompatibili.

È previsto, per il caso in cui l'impresa individuata svolga attività o detenga partecipazioni incompatibili con la fornitura di lavoro temporaneo, che l'eventuale soggetto subentrante corrisponda il valore di mercato delle attività e/o delle partecipazioni dismesse.

Con il comma 4 l'autorità portuale o marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro dei soci o dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21 comma 1, lettera *b*), nei confronti dell'impresa autorizzata.

Il comma 5 stabilisce nel caso in cui non vi sia una impresa in grado di erogare in esclusiva le prestazioni di lavoro portuale temporaneo alle condizioni sopra viste, che le autorità promuovano e controllino la creazione di una Agenzia gestita da un organo direttivo composto dai rappresentanti delle imprese portuali. Tale agenzia assume sia i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), imprese la cui attività ha termine, sia i lavoratori in esubero, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18.

L'individuazione dei suddetti lavoratori avviene attraverso procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

Le eventuali successive situazioni di crisi e/o di ristrutturazione aziendale, comportanti riflessi sulla occupazione, vengono affrontate con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il funzionamento dell'Agenzia e la sua istituzione sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Al comma 6 è stabilito che, sia l'impresa di cui al comma 2, sia l'Agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato CE. Ciò significa che nello svolgimento dell'attività devono operare nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato.

Il comma 7 prevede un penetrante controllo da parte delle autorità portuali o autorità marittime. Dette autorità regolano, con disposizioni particolari dalle stesse adottate, le attività delle imprese di cui ai commi 2 e 5. Particolare attenzione viene posta alla verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese portuali e di servizi portuali e della capacità di erogare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati.

La regolamentazione è, in particolare, riferita alla disciplina tariffaria, agli organici ed al loro adeguamento nonché all'avviamento al lavoro e alla formazione professionale.

Il comma 8, tenendo conto della rilevanza delle attività svolte dalle imprese richiamate ai commi 2 e 5, prevede un particolare regime sanzionatorio che si incentra, a seconda della gravità dei casi, sulla sospensione o sulla revoca della autorizzazione per l'impresa di cui al comma 2 e sulla sostituzione dell'organo di gestione per l'impresa di cui al comma 5.

Al comma 9 sono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni tariffarie di cui al comma precedente.

Con il comma 10 si avvia il processo di armonizzazione contrattuale delle diverse realtà portuali. Infatti, oltre all'avvertita esigenza di fissare un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile al fine di

evitare improprie situazioni di distorsione del mercato dei traffici portuali attraverso forme salariali non negoziate con le parti sociali e lesive della dignità dei lavoratori, si prevede l'avvio di un confronto, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione che opera di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, per pervenire, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, alla stipula di un contratto collettivo unico nazionale di riferimento del comparto portuale.

Sino a tale data le parti firseranno a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento (minimo inderogabile). È lasciata alla dialettica tra le parti sociali l'individuazione della necessaria articolazione del futuro contratto collettivo in relazione alle diverse fattispecie di fatto.

Il comma 11, per il caso in cui sussistano, oltre il termine del 31 dicembre 1998, fissato all'articolo 9, comma 2, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, esigenze di speciali interventi per fronteggiare l'eventuale mancato lavoro dei lavoratori delle imprese di cui ai commi 2 e 5, stabilisce che le parti sociali regolino le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso le imprese di cui ai commi 2 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, da un lato, le entrate dell'impresa di cui al comma 2, e dell'Agenzia di cui al comma 5, derivanti in gran parte dalle tariffe approvate dall'autorità portuale o, laddove questa non sia non istituita, dall'autorità marittima, dovranno consentire l'equilibrio economico e finanziario di tali imprese, dall'altro le attività di controllo che verranno svolte dall'autorità portuale o marittima, pur rientrando nei fini istituzionali di tali organismi, non dovrebbero comportare oneri particolari ove detti organismi siano adeguatamente strutturati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Operazioni portuali e servizi portuali)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono servizi portuali quelli connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il ciclo delle operazioni portuali stesse. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanarsi in conformità dei criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) al comma 2, dopo le parole: «delle operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi portuali»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento delle operazioni portuali di cui al comma 1 secondo un ciclo unitario ed integrato, ovvero di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuarsi nell'autorizzazione stessa.»;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: «in apposito registro tenuto» sono sostituite con le seguenti: «in appositi registri tenuti»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le operazioni portuali ed i servizi di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e non sono riferiti alle prestazioni di cui all'articolo 17.»;

f) dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«7-*ter*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono, alla revisione delle autorizzazioni di cui al presente articolo e delle concessioni di cui all'articolo 18 al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica.

7-*quater*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta».

2. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 7-*ter* del citato articolo 16 della legge n. 84 del 1994, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*. - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa da individuarsi secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), nè deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazioni di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), nei confronti dell'impresa autorizzata

5. Qualora non si realizzi quanto previsto ai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da una Agenzia promossa dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggetta al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'Agenzia assume i lavoratori im-

piegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che cessano la propria attività, e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18; questi ultimi sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima. Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.

6. Le imprese di cui ai commi 2 e 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

7. Le autorità portuali o, laddove non istituite le autorità marittime, adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvarsi dalla autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) criteri per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici e delle modalità di avviamento al lavoro;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.

8. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertano la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio della attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa dall'Agenzia di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'Agenzia stessa.

9. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle compagnie portuali, nonché l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare, la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

11. Alla scadenza del beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parti sociali indicate al comma 10, regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662, del 1996».

2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 7 del medesimo articolo sono adottate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 10 del medesimo articolo è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

